



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
TRIESTE**

tel.n. 0407792260 – e-mail certif.: procuratoregenerale.pg.trieste@giustiziacert.it
e-mail: segreteriaiprocuratoregenerale.pg.trieste@giustizia.it

Prot. N. 6293 /21 - U

Trieste, 8 ottobre 2021

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI SEDE

AI SIG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI SEDE

AI SIG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO

ALLE SPETT. SOC. DI VIGILANZA:
SICURITALIA; Vedetta 2-MONDIALPOL e RANGERS LORO SEDI

e p.c.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI ROMA

AI SIG. PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI
DEL DISTRETTO

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI LORO SEDI

Oggetto: D.L. 21.9.2021, n. 127 (G.U. n. 226 del 21.9.2021) - misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 – e il rafforzamento del sistema di *screening*; circolare attuativa per gli uffici giudiziari del distretto di Trieste.

1.-Premessa generale del contesto normativo di riferimento.

Il d.l. 2021, n. 127, in vigore dal 22.9.2021, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ha introdotto una serie di disposizioni limitative dell'accesso nelle sedi giudiziarie, a decorrere dal 15.10.2021 e sino al 31.12.2021, del personale amministrativo, dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'Amministrazione pubblica, che svolgono la propria attività, in via continuativa, in una sede giudiziaria) e del personale di magistratura, compresi i magistrati onorari, subordinandolo al possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, co. 2, del d.l. 2021, n. 87 (*green pass*), da esibire a richiesta, salvo che si tratti di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il d.l. 2021, n. 127 (introducendo gli artt. 9-*quinquies* e 9-*sexies* del d.l. 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 2021, n. 87) prevede, a tal fine, una serie di controlli per la cui organizzazione, le competenze e le responsabilità risultano diversamente distribuite a seconda: a) che si tratti di personale amministrativo o di soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari; b) di personale di magistratura.

Per il personale amministrativo l'art. 9-*quinquies* del d.l. 2021, n. 52 (introdotto dall'art. 1 del d.l. 2021, n. 127) prevede che le verifiche siano disposte dai "datori di lavoro" (co. 4), che negli uffici giudiziari sono stati individuati, in attuazione di espressa previsione di legge, nei capi di ciascun Ufficio con D.M. 12.2.2002, art. 2, lett. g)¹, i quali debbono definire, "entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche ..., anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro ...".

La stessa competenza dei datori di lavoro del personale amministrativo è prevista per gli altri soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività

¹ Il D.M. 12.2.2002, confermato nella sua attuale vigenza dal D.M. 2014, n. 201, è stato adottato sulla base di quanto previsto dall'art. 30, co. 1, del decreto legislativo 1996, n. 242, ai sensi del quale nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro deve essere individuato dagli organi di direzione politica o di vertice di ciascuna Amministrazione.

lavorativa di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (art. 9-*quinquies*, co. 4, del d.l. 2021, n. 52).

Per i magistrati (anche onorari, compresi i giudici di pace), invece, l'organizzazione delle verifiche è rimessa al Procuratore Generale, o a suoi delegati (art. 9 *sexies*, co. 5, del d.l. 2021, n. 52, introdotto dall'art. 2 del nuovo d.l.). La specificazione, con molta probabilità, si è ritenuta necessaria sia perché al Procuratore Generale è attribuita in via esclusiva la responsabilità della sicurezza degli uffici giudiziari e dei magistrati (cui si è voluta aggiungere quella sanitaria), sia perché tale ultima categoria, sebbene sia equiparata agli impiegati civili dello stato, gode di uno *status* particolare e, diversamente dagli altri impiegati, non è contrattualizzato.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita - a prescindere da quale ne sia l'origine - non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino, o perché ci si è sottoposti al tampone o perché il soggetto è stato affetto dal Covid-19) ed è in grado di esibirla. Peraltro, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto - che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di

pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione.

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare, nonché per espressa disposizione di legge (art. 9-sexies co.8) “gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, i testimoni e le parti del processo”.

I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla.

Infine, le norme introdotte con il DL 127/2021 non hanno fatto venir meno, in relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, gli obblighi per il datore di lavoro di predisporre tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e ciò al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il *green pass* possa comportare rischi di contagio.

2. La prevenzione delle violazioni delle disposizioni sulla certificazione verde COVID-19, l'accertamento e la contestazione di eventuali violazioni.

L'art. 9-quinquies, co. 5, del d.l. 2021, n. 52 (introdotto dall'art. 1 del d.l. 127/2021), prevede, inoltre, che i datori di lavoro debbano individuare “*con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni*”; la relativa previsione, però, riguardando l'accertamento di una violazione già commessa e la relativa contestazione, non si riferisce, ovviamente, ai soggetti incaricati del controllo del possesso del *green pass* al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, essendo tale verifica volta a prevenire la commissione di una violazione, non ad accertarne la commissione, risultando, peraltro, evidente, sulla base della *ratio legis*, che l'attività di prevenzione delle violazioni riveste carattere prioritario rispetto all'accertamento dell'avvenuta commissione.

3. Luogo di accertamento del possesso della certificazione verde COVID-19.

Ciò posto, in ordine alle modalità con le quali procedere al controllo della certificazione verde COVID-19, va sottolineato in primo luogo che sulla base della *ratio legis*, ispirata ad esigenze di prevenzione sanitaria generale alle quali il legislatore, con una precisa scelta, ha ritenuto di far fronte con la riduzione del rischio dipendente dal numero delle persone abilitate (art. 9-sexies, co. 8, del d.l. 2021, n. 2. introdotto dall'art. 2 del d.l. 2021, n. 127) ad accedere negli uffici

giudiziari senza la certificazione (avvocati, parti, testimoni ecc.), è da ritenere che il controllo debba essere eseguito al momento dell'accesso nella sede giudiziaria nel suo complesso, non certo al momento dell'accesso interno presso ogni singolo ufficio.

4. Modalità di accertamento del possesso della certificazione verde COVID-19.

L'art. 9-*quinquies*, co. 5, secondo periodo, del d.l. 2021, n. 52 (introdotto dall'art. 1 del d.l. introdotto dall'art. 1 del d.l. 2021, n. 127) stabilisce che *le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, co. 10.*

Da tale previsione normativa e dall'art. 13 del D.P.C.M. 17.6.2021, emanato ai sensi del richiamato art. 9, co. 10 del d.l. 2021, n. 52, discende che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 può essere effettuata soltanto *“mediante la lettura del codice a barre bidimensionale”* sulla stessa riportato ed *“utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile”* dedicata allo scopo *“che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione”*, fermo rimanendo, inoltre, ai sensi dell'art. 13, co. 5, dello stesso D.P.C.M. 17.6.2021, che l'attività di verifica delle certificazioni non può mai comportare, *“in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”*.

La *ratio* della disposizione è duplice e dal dibattito che ne ha preceduto l'emanazione risulta evidente: a) evitare l'utilizzazione di *green pass* contraffatti; b) tutelare la *privacy*.

Rimane, conseguentemente, esclusa ogni forma alternativa di verifica e raccolta preventiva e massiva di dati. Anche la raccolta dei dati forniti su base volontaria dai lavoratori non appare conforme alle direttive emanate dal Garante della *privacy*.

La verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 sarà eseguita all'accesso alle strutture giudiziarie ma, anche in considerazione delle numerose categorie esenti, i datori di lavoro (Capi degli uffici) dovranno prevedere modalità per i controlli interni, attribuendo specifiche deleghe.

Infatti, nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-*quinquies*, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021 (sanzione che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio), e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

Ovviamente si dovrà procedere alla segnalazione alla competente Procura

della Repubblica in caso di utilizzo di certificazione verde Covid-19 contraffatta.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale, ivi compreso quello di magistratura.

Tutto ciò premesso, allego alla presente mio provvedimento di data odierna con il quale do specifiche disposizioni, a far data dal 15.10.2021, in ordine alla individuazione degli addetti alla vigilanza all'accesso dei palazzi di giustizia, nonché in ordine alle modalità attraverso cui devono essere effettuati i controlli.

Prego le SS.VV. di portare a conoscenza del contenuto della presente tutto il personale in servizio.

Ringrazio per la collaborazione

IL PROCURATORE GENERALE
Dario Grohmann

